

AGEVOLAZIONI

Non è R&S l'adozione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

EXCEL: STRUMENTO UTILE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ IN STUDIO E AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le attività finalizzate all'implementazione di un **processo di economia circolare nel campo della gestione dei rifiuti prodotti non sono di per sé attività ammissibili al credito d'imposta R&S.**

Con la [risposta all'interpello n. 82 del 28.02.2020](#) Agenzia delle Entrate e Mise hanno nuovamente ribadito la propria **prassi interpretativa** in materia di **innovazioni di processo e dell'organizzazione**, giudicate più volte **inammissibili al credito d'imposta R&S** di cui alla previgente disciplina dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii.

Il caso specificamente esaminato riguarda una società operante nel **settore della grande distribuzione organizzata**, comparto del **retail food**, che ha intrapreso un **progetto finalizzato all'implementazione di un nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti**.

Il progetto prevede i seguenti **obiettivi**:

- profilazione di un **processo innovativo** tale da determinare **un modello di raccolta qualitativa dei rifiuti prodotti**;
- determinazione di una **modalità innovativa di trattamento dei rifiuti** nel comparto del **retail food**.

La nuova modalità di gestione dei rifiuti consiste in una **maggior differenziazione delle tipologie prodotte** e nella loro **valorizzazione economica**, tramite affidamento a fornitori esterni per la trasformazione della materia prima secondaria.

Il progetto ha comportato **attività di implementazione di metodologie organizzative, processi, servizi e layout che coprono l'intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti**, spaziando dalla produzione e consumo alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie.

L'impresa istante ha dettagliato le seguenti **modalità di soddisfacimento dei 5 criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. Manuale di Frascati** in relazione a presunte **attività di sviluppo sperimentale**, come definite all'[articolo 3, comma 4, lettera c\), D.L. 145/2013](#) e al **paragrafo 1.3, punto 15, lettera j)** della **Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01)**:

- **novità dei processi aziendali** di gestione dei rifiuti e della materia prima secondaria;
- **creatività dell'approccio alla gestione dei rifiuti prodotti**, ispirato alla convinzione che l'aumento dell'impatto gestionale si tramuti in una gestione più efficiente, efficace, economica e sostenibile della filiera;
- **incertezza operativa circa la valutazione dei quantitativi di rifiuti prodotti** nonché **incertezza economico-finanziaria** in termini di *trade-off* benefici attesi-costi di modifica dei processi gestionali;
- **sistematicità** quanto a **pianificazione dell'attività svolta, dotazione finanziaria e riscontri documentali**;
- **trasferibilità del processo innovato ad altri punti vendita** del comparto del *retail food*, ad altri comparti della GDO quali il *PET food Retail* e il *personal care retail*.

L'implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti descritto nell'interpello **rientra** secondo la prassi interpretativa di Agenzia delle Entrate e Mise, nelle seguenti fattispecie che, in quanto estranee alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, **non beneficiano del credito d'imposta R&S**:

- **“innovazione di processo”**, di cui al paragrafo 1.3, punto 15, lettera bb) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), che comprende le attività di **applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software**;
- **“innovazione dell'organizzazione”**, di cui al paragrafo 1.3, punto 15, lettera y) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), intesa come **applicazione di un nuovo metodo organizzativo** nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa.

L'interpretazione adottata dall'**Agenzia delle entrate e dal Mise è stata più volte manifestata nei documenti di prassi emanati**, da ultimo nella [risoluzione Ade 40/E/2019](#) e nella [risoluzione Ade 46/E/2018](#).

Spingendosi oltre i criteri generali, il Mise ha contestato inoltre alla società istante l'ammissibilità al credito R&S del progetto in esame per quanto concerne **i requisiti di novità, creatività e incertezza tecnologica**.

Sotto il profilo della novità e creatività il Ministero ha eccepito all'impresa **l'assenza di innovazione rispetto al settore di riferimento**, poiché le attività intraprese non apportano sul mercato **alcun avanzamento di natura scientifica o tecnologica**.

Si ravvisa in tal caso **l'adozione di modelli organizzativi e gestionali già definiti a livello teorico, normativo ed operativo in molteplici settori**, compreso quello in esame.

Sotto il profilo dell'incertezza tecnologica il Mise ritiene che l'attività svolta non sia caratterizzata da rischi di insuccesso tecnico, consistendo in una **mera valutazione di sostenibilità tecnico-economica di una modalità di gestione di rifiuti nuova per l'impresa**.

Il principio generale di individuazione delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta è espressione della *ratio legis*: meritevoli del contributo pubblico sono le sole attività necessarie al superamento di un problema o di un'incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche note in base allo stato dell'arte del settore di riferimento.

Nel **campo di applicazione del credito d'imposta R&S** di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) rientrano dunque le attività svolte nell'ambito di un **progetto avente le seguenti finalità**:

- realizzazione di **nuovi prodotti**, intesi come **beni o servizi**;
- realizzazione di **nuovi processi produttivi**;
- **miglioramento significativo di prodotti esistenti**, intesi come **beni o servizi**;
- **miglioramento significativo di processi produttivi esistenti**.